

TRIBUNALE DI BARI

Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Legge 3/2012

Professionista incaricato dall'O.C.C. presso l'Ordine degli Avvocati di Bari

Avv. Valentina MARCIANO

RELAZIONE ART. 9 COMMA 3 E ART. 15 COMMA 6 LEGGE 3/2012

Istante: Colasante Giovanni

Il sottoscritto, avv. Valentina Marciano, C.F. MRCVNT80S49A479L, con studio in Bari (BA), Piazza Garibaldi n.6, PEC: marciano.valentina@avvocatibari.legalmail.it,

premessato che

- giusta istanza del 2.11.2021 presentata dal Sig. Colasante Giovanni, nato a Legnano (MI) il 13/09/1964 (C.F. CLSGNN64P13E514U) e residente in 70010 Capurso (BA) al Viale Aldo Moro n.135, rappresentato e difeso dall'Avv. Ezio Mola, C.F. MLOZEI81P29A662Y, P.I. 08400920727, con studio in Casamassima (BA) alla Via Valfondo n.11, presso cui lo stesso ha eletto domicilio, veniva nominata la sottoscritta in qualità di professionista ex art. 15 L. 3/12 (doc. 1)

- all'esito della ricostruzione e dell'analisi della debitoria dell'istante, la scrivente

deposita

la RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

ex art. 9 comma 3 e art. 15 comma,

Legge n. 3/2012

Accordo del debitore

Indice:

1. Oggetto della relazione
2. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni
3. Descrizione della debitoria
4. Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni
5. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte
6. Proposta del piano
7. In ordine alla fattibilità del piano proposto e in ordine all'alternativa liquidatoria
8. Conclusioni

1. Oggetto della relazione

L'art. 9 della L. 3/2012 prevede che alla proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento debba essere allegata, tra l'altro, l'attestazione sulla fattibilità del piano depositato presso il tribunale del luogo di residenza del debitore. Ne consegue che ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 comma 3 bis, 7 comma 1, 15 comma 6, della Legge 3/2012, la seguente relazione debba contenere:

- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto;
- con riferimento ai creditori assistiti da privilegio derivante da ipoteche su immobili, l'attestazione che la loro soddisfazione nella misura e nei tempi proposti nel piano, garantisce comunque un pagamento "in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione".

Prima di procedere con l'analisi della debitoria del debitore istante, lo scrivente ritiene opportuno evidenziare sin d'ora che il ricorrente non possiede beni immobili, come da evidenze catastali allegate (doc. risultanze catastali).

Inoltre, egli possiede un unico bene mobile registrato di valore commerciale pressoché nullo, come da visura del PRA (doc. visura pra).

Il patrimonio personale del ricorrente, allo stato attuale, è rappresentato da entrate mensili derivanti dall'attività lavorativa in qualità di dipendente, assunto con contratto a tempo indeterminato, presso la società Presip s.r.l.s., per il quale percepisce mensilmente una retribuzione media di circa €1.260,00 circa (doc. buste paga).

Pertanto, la valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria non sarebbe possibile nel caso in esame, in quanto l'art. 14 ter (Liquidazione dei beni) al comma 6 lettera b) prevede che: "6. Non sono compresi nella liquidazione:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice".

In altre parole, poiché l'unico bene del debitore è rappresentato di fatto dal proprio stipendio, sarà il giudice a stabilire la somma che dall'unica entrata mensile, deve essere detratta per essere posta a sostegno dei bisogni familiari. Tale principio è stato confermato anche dalla più recente giurisprudenza: "In tema di convenienza della proposta rispetto alla procedura liquidatoria degli

artt 14-ter ss L.3/2012, il parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento da sottrarre alla liquidazione non può essere rappresentato dalla disponibilità della quota di 1/5 dello stipendio, non richiamato l'art 545 cpc e prevista una esclusione specifica all'art. 14 ter c. 6 lett b) altrimenti inutile, e poiché - in aggiunta- la disposizione rimette espressamente al giudice la determinazione di tale importo" (in www.ilcaso.it, commento di Fabiola Tombolini alla pronuncia n. 194/19 Tribunale di Ancona del 16/7/2019).

2. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Con riferimento agli accertamenti espletati in ordine alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, preliminarmente si è provveduto ad effettuare una ricostruzione dei dati reddituali del sig. Colasante, si allegano le ultime dichiarazioni dei redditi dell'istante (anni di imposta dal 2017 al 2020).

L'analisi della debitoria, come meglio precisata innanzi, dimostra che si possa ragionevolmente escludere che la ricorrente abbia colposamente determinato il sovraindebitamento o assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile che ha determinato il sovraindebitamento del Sig. Colasante ha origine a partire dal 2008 così come rilevato in sede di audizione del ricorrente:

- nel 2004 il sig. Colasante ha avviato l'attività di agente di commercio per conto di aziende del settore erboristico/fitoterapico, dedite alla vendita di prodotti di integrazione alimentare naturale, fitocosmesi e alimentazione biologica (all.12 attestato iscrizione agente di commercio e enasarco)
- fino al 2009, l'attività del ricorrente era in grado di garantire il regolare adempimento delle obbligazioni di natura fiscale e previdenziali, oltre che quelle ordinarie di natura personale
- nel 2009, a seguito dell'incendio della sua autovettura (all.13 denuncia incendio auto), il ricorrente, anche per esigenze lavorative legate all'attività di agente di commercio, ha dovuto richiedere ed ottenere un finanziamento per l'acquisto di un'altra auto presso la società Compass Banca s.p.a.
- nel contempo, l'attività del ricorrente ha subito una flessione del fatturato, che quindi non gli ha consentito di sostenere i costi fiscali e contributivi derivanti dall'attività.

Tali circostanze sono state la principale causa di indebitamento, a cui si sono aggiunte le sanzioni e interessi legate ai vari debiti, oltre agli oneri di riscossione e alle debitorie nei confronti di Erario ed Enti previdenziali.

I debiti nei confronti dell'Erario sono stati inizialmente onorati facendo ricorso agli istituti della rateizzazione ex art.19 D.P.R. 602/73 e della definizione agevolata ex art.1, commi 184 e 185,

L.145/18 (all.14 rateizzazioni e all.15 definizione agevolata), e ciò dimostra la buona volontà del debitore nel voler saldare la propria posizione.

Tuttavia, a fronte di tali iniziative, il ricorrente si è ritrovato ulteriormente gravato da posizioni debitorie di natura fiscale – avvisi di accertamento induttivi - che non è riuscito a saldare neanche per mezzo di rateizzazioni o di definizioni agevolate, determinando il definitivo squilibrio patrimoniale e finanziario.

La collocazione del ricorrente sul mercato del lavoro come agente di commercio prima e come dipendente poi, non gli consente oggi di far fronte alla complessiva esposizione debitoria, considerato il fatto che lo stesso non possiede un patrimonio prontamente liquidabile.

Questi sono i motivi per cui si è realizzata la “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” prevista dall’art.6 L.3/2012.

3. Descrizione della debitoria

All’esito delle verifiche condotte, il passivo complessivo, comprensivo dei costi di massima della presente procedura, è risultato così composto:

Qualificazione	Creditore	Debito residuo
privilegio generale grado 1° artt.2753 e 2749 c.c. e n.1 art.2778 c.c.	INPS - Sede di Bari	€ 13.601,75
privilegio generale grado 7° artt.2758 e 2749 cc.n.7 art.2778 c.c.	Corte di Appello di Ancona	€ 1.318,61
privilegio generale grado 8° artt.2754 e 2749 cc.n.8 art.2778 c.c. (50%)	INPS - Sede di Bari	€ 180,95
privilegio generale grado 18° artt.2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.	Agenzia Entrate - Dir. Prov.le Bari	€ 22.199,68
privilegio generale grado 19° artt.2752 e 2749 c.c. n.19 art. 2778 c.c.	Agenzia Entrate - Dir. Prov.le Bari	€ 98.410,10
privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. u.c. e n.20 art.2778 c.c.	Regione Puglia	€ 1.294,66
privilegio generale grado 20° art.2752 u.c. e 2749 c.c. e n.20 art.2778 c.c.	Regione Puglia	€ 78,83
chirografario	INPS - Sede di Bari	€ 206,94
chirografario	Agenzia Entrate - Dir. Prov.le Bari	€ 17,59
chirografario	Corte di Appello di Ancona	€ 144,23
chirografario	Regione Puglia	€ 194,29
chirografario	Camera di Commercio di Bari	€ 394,08
chirografario	Comune di Bari	€ 180,30
chirografario	Comune di Capurso	€ 57,87
chirografario	Comune di Modugno	€ 22,32
chirografario	Comune di Mola di Bari	€ 47,67
chirografario	Comune di Rutigliano	€ 34,34
chirografario	Comune di Santeramo in Colle	€ 100,56
chirografario	Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.	€ 415,90
chirografario	Dolomiti SPE s.r.l. (già Compass)	€ 6.107,00
TOTALE		€ 145.007,67

Il ricorrente è gravato da una **situazione debitoria di €145.007,67 al 09/05/2022** salvo miglior precisazione del debito, nascente dalle obbligazioni contratte personalmente.

4. Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni

Dalla documentazione esaminata dal professionista facente funzioni di Organismo di composizione della crisi e come dichiarato dal ricorrente (all.11 autocertificazione atti di disposizione) non risultano atti di disposizione del patrimonio effettuati negli ultimi cinque anni. A suo carico non sussistono crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.

5. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte e analisi dell'attivo.

Come già descritto in narrativa, le ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni vanno ricercate unicamente nell'aver assunto debiti che non è più riuscito a sostenere dato il cambiamento di lavoro e di reddito.

Il nucleo familiare del ricorrente, è composto, oltre che dal ricorrente, da sua moglie, con la quale è coniugato in regime di separazione dei beni, Ettore Saveria (C.F. TTRSVR74H56A6620), dalle loro figlie Colasante Josephine (CLSJPH17S43A662Z) e Fortuna Giada (FRTGDI07H45A662D) (certificato di stato di famiglia).

Le spese necessarie al sostentamento del ricorrente sono state quantificate in €1.050,00 (millecinquanta/00) come dichiarato dal ricorrente (dichiarazione sostitutiva spese familiari).

Il **bilancio familiare** prevede:

Spese familiari	
Generi Alimentari	€350,00
Utenze Domestiche	€150,00
Rc Auto e Bollo e carburante	€200,00
Imposte Enti Locali	€50,00
Imprevisti	€120,00
Spese scolastiche	€120,00
Spese Mediche	€60,00
Totale	€1.050,00

La situazione reddituale del ricorrente allo stato attuale, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi è la seguente:

- per il 2020 il ricorrente ha maturato un reddito complessivo pari ad €20.829,00 (redditi 2020);
- per il 2019 il ricorrente ha maturato un reddito complessivo pari ad €20.831,00 (redditi 2019);
- per il 2018 il ricorrente ha maturato un reddito complessivo pari ad €20.120,00 (redditi 2018).

Il **reddito** attualmente prodotto dal ricorrente deriva dalla sua attività lavorativa in qualità di dipendente, assunto con contratto a tempo indeterminato, presso la società Presip s.r.l.s., per il quale percepisce mensilmente una retribuzione media di circa €1.260,00 circa (all.8 buste paga).

Con riferimento al **c.d. FIRR maturato dal ricorrente**, si evidenzia una liquidazione in suo favore di €12.037,93 sui quali, decurtata la ritenuta d'acconto del 20%, residua una somma di €9.630,34, utilizzata per sostenere le spese per contributo unificato e marca da bollo della presente procedura e della procedura di nomina di un professionista facente funzioni di OCC (per un totale di €250,00), nonché per saldare il compenso dovuto agli advisor legale e commerciale del ricorrente, nonché per l'onorario del professionista facente funzioni di OCC.

Il ricorrente non dispone di un patrimonio immobiliare, come da visure catastali estratte (all.9 risultanze catastali), mentre è proprietario del seguente bene mobile registrato come risulta dalla visura PRA (all.10 visura pra) di valore commerciale pressoché nullo.

Nessun valore di realizzo può essere attribuito invece ai beni mobili e suppellettili di valore solo affettivo.

6. Proposta del piano

Alla luce di quanto fin qui rappresentato, la scrivente OCC, verificato che il Sig. Giovanni Colasante ha presentato istanza per la nomina di un professionista che svolga funzioni di OCC ex art. 15 comma 9 legge 3/2012, di seguito riepiloga le modalità di estinzione delle obbligazioni in capo ai debitori nella ipotesi di omologazione.

Il ricorrente mette quindi a disposizione della massa creditoria la complessiva somma di €22.641,70 da corrisondersi mediante il piano di pagamenti di seguito esposto, in caso di omologazione della proposta di accordo di composizione della crisi:

Proposta				
Ordine di soddisfazione del credito	Creditori	Debito residuo	% soddisfazione	Somma proposta
privilegio generale grado 1° artt.2753 e 2749 c.c. e n.1 art.2778 c.c.	INPS - Sede di Bari	€ 13.601,75	100,00%	€ 13.601,75
privilegio generale grado 7° artt.2758 e 2749 cc.n.7 art.2778 c.c.	Corte di Appello di Ancona	€ 1.318,61	7,00%	€ 92,30
privilegio generale grado 8° artt.2754 e 2749 cc.n.8 art.2778 c.c. (50%)	INPS - Sede di Bari	€ 180,95	7,00%	€ 12,67
privilegio generale grado 18° artt.2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.	Agenzia Entrate - Dir. Prov.le Bari	€ 22.199,68	7,00%	€ 1.553,98
privilegio generale grado 19° artt.2752 e 2749 c.c. n.19 art. 2778 c.c.	Agenzia Entrate - Dir. Prov.le Bari	€ 98.410,10	7,00%	€ 6.888,71
privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. u.c. e n.20 art.2778 c.c.	Regione Puglia	€ 1.294,66	7,00%	€ 90,63
privilegio generale grado 20° art.2752 u.c. e 2749 c.c. e n.20 art.2778 c.c.	Regione Puglia	€ 78,83	7,00%	€ 5,52
chirografario	INPS - Sede di Bari	€ 206,94	5,00%	€ 10,35
chirografario	Agenzia Entrate - Dir. Prov.le Bari	€ 17,59	5,00%	€ 0,88
chirografario	Corte di Appello di Ancona	€ 144,23	5,00%	€ 7,21
chirografario	Regione Puglia	€ 194,29	5,00%	€ 9,71
chirografario		€ 394,08	5,00%	€ 19,70

chirografario	Comune di Bari	€ 180,30	5,00%	€ 9,02
chirografario	Comune di Capurso	€ 57,87	5,00%	€ 2,89
chirografario	Comune di Modugno	€ 22,32	5,00%	€ 1,12
chirografario	Comune di Mola di Bari	€ 47,67	5,00%	€ 2,38
chirografario	Comune di Rutigliano	€ 34,34	5,00%	€ 1,72
chirografario	Comune di Santeramo in Colle	€ 100,56	5,00%	€ 5,03
chirografario	Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.	€ 415,90	5,00%	€ 20,80
chirografo	Dolomiti SPE s.r.l. (già Compass)	€ 6.107,00	5,00%	€ 305,35
Totale				€ 22.641,70

La rata mensile di €213,71 messa a disposizione della procedura è stata calcolata tenendo conto dei redditi prodotti, pari ad €1.263,71 percepiti dal ricorrente e delle spese familiari quantificate in €1.050,00.

La proposta di soddisfacimento così prospettata appare più conveniente per i creditori privilegiati e quelli chirografari, considerato che nell'alternativa liquidatoria si soddisferebbero in misura inferiore.

7. In ordine alla fattibilità del piano proposto

La proposta di piano di ristrutturazione è basata sul reddito prodotto dal ricorrente, derivante dal rapporto di lavoro subordinato intestato allo stesso, mettendo a disposizione della procedura la somma di €22.641,70, importo che possa sia garantire il sostentamento del ricorrente che rendere sostenibile la proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con riferimento all'indicazione presumibile dei costi della procedura, invece, si annoverano unicamente i costi di tenuta del conto corrente (da quantificarsi) sul quale transiteranno le somme destinate alla procedura.

La proposta di accordo di ristrutturazione prevede una dilazione del pagamento anche dei crediti prelatizi oltre il termine annuale previsto ai sensi dell'art.8, comma 4, L.3/2012 e sul punto si evidenzia che ai creditori privilegiati sarà data la possibilità di esprimere il voto in merito all'accordo tenuto anche conto della dilazione proposta e della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti, per la parte di credito non soddisfatta (in senso conforme v. Cassazione Sentenza n.17384/2019).

La richiesta formulata è in linea con la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che in tema di omologazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, per i quali sia prevista la soddisfazione non integrale va assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'organismo di composizione della crisi (fattispecie analoga al caso che ci occupa).

Con riferimento al piano dei pagamenti proposto si evidenzia che anche la Cassazione ritiene che la soddisfazione parziale dei crediti privilegiati e dei crediti in origine chirografari non violi la posizione dei crediti aventi privilegio generale, in virtù di quanto disposto ex art.7, comma 1, L.3/2012, che consente di predisporre la proposta con soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Laddove i ricavi rivenienti dal reddito del debitore per il periodo di piano siano destinati ai creditori, nelle suindicate quote, il patrimonio complessivo del debitore messo a disposizione dei creditori sarà quindi superiore all'intero patrimonio attuale, con conseguente massimizzazione dell'interesse dei creditori, tenendo conto dell'alternativa liquidatoria e dell'alternativa rappresentata da eventuali procedure esecutive.

Ciò implica che l'accordo si presenti prospetticamente vantaggioso per i creditori e che l'eventuale liquidazione di tutto il patrimonio attuale, o con liquidazione del patrimonio o con le esecuzioni, viene a configurarsi come una deroga al principio della responsabilità patrimoniale, perché priva i creditori concorsuali dei beni futuri, rappresentati dalle nuove risorse provenienti dal reddito del ricorrente e ad essi destinati secondo le previsioni del piano.

Va inoltre evidenziato che il ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio come evidenziato nella proposta e attestato dall'OCC e che oggi, dopo la riforma di cui al D.L.176/2020 che ha riformato l'art.7, comma 2, lett.d-quater), L.3/2012 ad ogni buon conto si può affermare che il vaglio da compiersi debba spostarsi da un piano di astratta valutazione di ammissibilità rispetto alla semplice commissione di atti dispositivi anteriori (assenti nella fattispecie che ci occupa), ad un piano di correttezza e completezza informativa, oltre che di adeguatezza della documentazione fornita al fine di rappresentare in modo compiuto la situazione economica e

La proposta di accordo presentata dal ricorrente è ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, oggettivo e di legittimità ed appare conveniente per il ceto creditorio, rispetto all'alternativa liquidatoria, dal momento che il sig. Colasante non possiede alcun bene materiale da stimare.

Difatti, a fronte della previsione dell'art.14 ter, comma 6, la massa dei creditori potrebbe, teoricamente, contare sull'attivo disponibile costituito dalla differenza tra ciò che il debitore guadagna con la sua attività e quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia.

In particolare il totale dell'attivo patrimoniale ammonta prudenzialmente a €10.080,00 (considerando per un verso che il reddito attualmente prodotto dal ricorrente deriva dalla sua attività lavorativa in qualità di dipendente, per il quale percepisce mensilmente una retribuzione media di circa €1.260,00 circa - all.8 buste paga - per altro verso che le spese familiari ammontano ad €1.050,00 e che pertanto la differenza tra quanto guadagnato e le spese ammonta ad €210,00, somma che moltiplicata per la durata minima della procedura è pari a €10.080,00).

Sulla somma ipoteticamente realizzabile con la procedura di liquidazione del patrimonio troverebbero soddisfazione integrale solo il compenso del liquidatore per €2.308,79, mentre il credito privilegiato di 1° grado dell'INPS troverebbe soddisfazione parziale per il 57,20% del suo ammontare, nulla residuando per i restanti crediti privilegiati di ogni ordine e grado e per i crediti chirografari.

Sotto il profilo della fattibilità giuridica ed economica la proposta di accordo è quindi rispettosa del dato normativo nella misura in cui mette a disposizione per i creditori muniti di privilegio, non soddisfatti integralmente, una percentuale di soddisfazione superiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.

È infatti indubitabile che il credito munito di privilegio generale di 1° grado dell'INPS otterrebbe una soddisfazione certamente inferiore nell'alternativa liquidatoria (il 57,20% a fronte del 100% della proposta di accordo); gli altri crediti privilegiati di ogni ordine e grado non otterrebbero alcuna soddisfazione nell'alternativa liquidatoria, a fronte di una soddisfazione, seppur parziale, nella proposta di accordo (lo 0% a fronte del 7,00% della proposta di accordo); infine, i crediti chirografari non otterrebbero alcuna soddisfazione nell'alternativa liquidatoria, a fronte di una soddisfazione, seppur parziale, nella proposta di accordo (lo 0% a fronte del 5,00% della proposta di accordo).

La giurisprudenza di merito concorda sul punto, evidenziando la fattibilità economica e giuridica in scenari simili a quello oggetto della presente procedura.

Il piano di pagamenti proposto prevede inoltre la soddisfazione dei crediti secondo una sequenza temporale che vedrà soddisfatti i crediti secondo l'ordine di prelazione e quindi soddisfacendo prioritariamente i crediti privilegiati di rango superiore per poi passare ai gradi inferiori e, solo infine, ai crediti chirografari.

In conclusione, la proposta di accordo di composizione della crisi formulata dal ricorrente è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfazioni così riepilogate:

Sulla base di tali risultanze si può quindi serenamente ribadire la convenienza per i creditori concorsuali della proposta di accordo di composizione della crisi formulata dal ricorrente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Durata del piano proposto

In relazione alla durata del piano, lo scrivente OCC, come già rilevato dal difensore, rappresenta l'assenza di un dato normativo univoco che stabilisca il perimetro temporale della durata dei piani di sovraindebitamento.

Il Tribunale di Bari ha ammesso dilazioni rispettivamente per 10 anni (Tribunale Bari 23 Marzo 2022 Est. Napoliello), per 15,5 anni (Tribunale Bari 25 Marzo 2022 Est. De Palma) e 15,8 anni (Tribunale Bari 06 Aprile 2022 Est. Cesaroni).

Pertanto, la presente proposta di piano in 106 mesi (9 anni circa) appare rispettosa del dato normativo nazionale ed europeo.

8. Conclusioni

Alla luce di quanto fin qui rappresentato, la scrivente OCC, verificato che il Sig. Giovanni Colasante ha presentato istanza per la nomina di un professionista che svolga funzioni di OCC ex art. 15 comma 9 legge 3/2012, di seguito riepiloga le modalità di estinzione delle obbligazioni in capo ai debitori nella ipotesi di omologazione.

Il ricorrente mette a disposizione dell'attivo la complessiva somma di €22.641,70 da corrisondersi mediante il piano di pagamenti in 106 mesi con rata mensile di €213,71:

❖ a partire dal primo mese successivo all'omologazione saranno soddisfatti i crediti con privilegio generale di primo grado *ex artt.2753 e 2749 c.c. n.1 art.2778 c.c. di Inps - sede di Bari* (pari a €13.601,75) nella misura del 100% del credito vantato per un totale di €13.601,75), mediante i seguenti versamenti:

- (rate 1-63) con le prime n.63 rate di €213,71;
- (rata 64) con l'ultima n.1 rata di €138,02;

❖ a partire dal sessantaquattresimo mese successivo all'omologazione saranno soddisfatti i crediti con privilegio generale di settimo grado *ex artt.2758 e 2749 c.c. e n.7 art.2778 c.c. di Corte di Appello di Ancona* (pari a €1.318,61), nella misura del 7,00% del credito vantato per un totale di €92,30, mediante i seguenti versamenti:

- (rata 64) con la prima n.1 rata di €75,69;
- (rata 65) con la successiva n.1 rata di €16,61;

❖ a partire dal sessantacinquesimo mese successivo all'omologazione sarà soddisfatto il credito con privilegio generale di ottavo grado *ex artt.2754 e 2749 c.c. n.8 art.2778 c.c. di Inps* (pari a €180,95) nella misura del 7,00% del credito vantato (per un totale di €12,67), mediante il seguente versamento:

- (rata 65) con la prima n.1 rata di €12,67;

❖ a partire dal sessantacinquesimo mese successivo all'omologazione saranno soddisfatti i crediti con privilegio generale di diciottesimo grado *ex artt.2752 e 2749 c.c. n.18 art.2778 c.c. di Agenzia delle Entrate* (pari a €22.199,68) nella misura del 7,00% del credito vantato (per un totale di €1.553,98), mediante i seguenti versamenti:

- (rata 65) con la prima n.1 rata di €184,43;
- (rate 66-71) con le successive n.6 rate di €213,71;
- (rata 72) con la successiva n.1 rata di €87,29;

❖ a partire dal settantaduesimo mese successivo all'omologazione sarà soddisfatto il credito con privilegio generale di diciannovesimo grado *ex artt.2752 e 2749 c.c. e n.19 art.2778 c.c.* di Agenzia delle Entrate (pari ad €98.410,10) nella misura del 7,00% del credito vantato (per un totale di €6.888,71), mediante i seguenti versamenti

- (rata 72) con la prima n.1 rata di €126,42;
- (rate 73-103) con le successive n.31 rate di €213,71;
- (rata 104) con la successiva n.1 rata di €137,28;

❖ a partire dal centoquattresimo mese successivo all'omologazione sarà soddisfatto il credito con privilegio generale di ventesimo grado *ex artt.2752 u.c. e 2749 c.c. n.20 art.2778 c.c.* di Regione Puglia pari ad €1.294,66 nella misura del 7,00% del credito vantato (per un totale di €90,63), mediante i seguenti versamenti:

- (rata 104) con la prima n.1 rata di €76,43;
- (rata 105) con la successiva n.1 rata di €14,20;

❖ a partire dal centocinquesimo mese successivo all'omologazione sarà soddisfatto il credito con privilegio generale di ventesimo grado *ex artt.2752 u.c. e 2749 c.c. n.20 art.2778 c.c.* di Regione Puglia pari ad €78,83 nella misura del 7,00% del credito vantato (per un totale di €5,52), mediante il seguente versamento:

- (rata 105) con la prima n.1 rata di €5,52;

❖ a partire dal centocinquesimo mese successivo all'omologazione saranno soddisfatti i crediti chirografari di Inps (pari a €206,94) nella misura del 5,00% del credito vantato (per un totale di €10,35), di Agenzia Entrate (pari a €17,59) nella misura del 5,00% del credito vantato (per un totale di €0,88), di Corte di Appello di Ancona (pari ad €144,23) nella misura del 5,00% del credito vantato (per un totale di €7,21), di Regione Puglia (pari ad €194,29) nella misura del 5,00% del credito vantato (per un totale di €9,71), di Camera di Commercio di Bari (pari ad €394,08) nella misura del 5,00% del credito vantato (per un totale di €19,70), di Comune di Bari (pari ad €180,30) nella misura del 5,00% del credito vantato (per un totale di €9,02), di Comune di Capurso (pari ad €57,87) nella misura del 5,00% del credito vantato (per un totale di €2,89), di Comune di Modugno (pari ad €22,32) nella misura del 5,00% del credito vantato (per un totale di €1,12), di Comune di Mola di Bari (pari ad €47,67) nella misura del 5,00% del credito vantato (per un totale di €2,38), di Comune di Rutigliano (pari ad €34,34) nella misura del 5,00% del credito vantato (per un totale di €1,72), di Comune di Santeramo in Colle (pari ad €100,56) nella misura del 5,00% del credito vantato (per un totale di €5,03), di Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. (pari a €415,90) nella misura del 5,00% del credito vantato (per un totale di €20,80), di Dolomiti SPE s.r.l. (pari a €6.107,00) nella misura del 5,00% del credito vantato (per un

totale di €305,35), mediante i seguenti versamenti da attribuirsi ai creditori in proporzione fino a concorrenza delle somme offerte:

- (rata 105) con la prima n.1 rata di €193,99;
- (rata 106) con l'ultima n.1 rata di €202,16.

Il tutto è sintetizzato secondo il seguente piano dei pagamenti:

		privilegio generale grado 1° artt. 2753 e 2749 e n.1 2778 c.c.	privilegio generale grado 7° artt.2758 e 2749 cc.n.7 art.2778 c.c.	privilegio generale grado 8° artt.2754 e 2749 cc.n.8 art.2778 c.c. (50%)	privilegio generale grado 18° artt.2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.	privilegio generale grado 19° artt.2752 e 2749 c.c. n.19 art. 2778 c.c.	privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. u.c. e n.20 art.2778 c.c.	privilegio generale grado 20° art.2752 u.c. e 2749 c.c. e n.20 art.2778 c.c.	
Totali	€ 22.641,71	€ 13.601,75	€ 92,30	€ 12,67	€ 1.553,98	€ 6.888,71	€ 90,63	€ 5,52	€ 396,15
rata n.1	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.2	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.3	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.4	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.5	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.6	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.7	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.8	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.9	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.10	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.11	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.12	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.13	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.14	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.15	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.16	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.17	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.18	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.19	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.20	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.21	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.22	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.23	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.24	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.25	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.26	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.27	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.28	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.29	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.30	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.31	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.32	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.33	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.34	€ 213,71	€ 213,71							

rata n.35	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.36	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.37	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.38	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.39	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.40	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.41	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.42	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.43	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.44	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.45	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.46	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.47	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.48	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.49	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.50	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.51	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.52	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.53	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.54	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.55	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.56	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.57	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.58	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.59	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.60	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.61	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.62	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.63	€ 213,71	€ 213,71							
rata n.64	€ 213,71	€ 138,02	€ 75,69						
rata n.65	€ 213,71		€ 16,61	€ 12,67	€ 184,43				
rata n.66	€ 213,71				€ 213,71				
rata n.67	€ 213,71				€ 213,71				
rata n.68	€ 213,71				€ 213,71				
rata n.69	€ 213,71				€ 213,71				
rata n.70	€ 213,71				€ 213,71				
rata n.71	€ 213,71				€ 213,71				
rata n.72	€ 213,71				€ 87,29	€ 126,42			
rata n.73	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.74	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.75	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.76	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.77	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.78	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.79	€ 213,71					€ 213,71			

rata n.80	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.81	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.82	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.83	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.84	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.85	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.86	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.87	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.88	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.89	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.90	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.91	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.92	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.93	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.94	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.95	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.96	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.97	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.98	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.99	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.100	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.101	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.102	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.103	€ 213,71					€ 213,71			
rata n.104	€ 213,71					€ 137,28	€ 76,43		
rata n.105	€ 213,71						€ 14,20	€ 5,52	€ 193,99
rata n.106	€ 202,16								€ 202,16
Totale	€ 22.641,71	€ 13.601,75	€ 92,30	€ 12,67	€ 1.553,98	€ 6.888,71	€ 90,63	€ 5,52	€ 396,15

La proposta di soddisfacimento così prospettata appare più conveniente per il creditore ipotecario, per i creditori privilegiati e quelli chirografari, considerato che nell'alternativa liquidatoria si soddisferebbero in misura inferiore.

La rata mensile di €213,71 messa a disposizione della procedura è stata calcolata tenendo conto dei redditi prodotti, pari ad €1.263,71 percepiti dal ricorrente e delle spese familiari quantificate in €1.050,00.

Lo scrivente professionista OCC, verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta giudicati completi ed attendibili,

attesta

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1, L. 3/2012 che la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, considerato che il debitore è nullatenente e che, pertanto, non

è possibile, stante il disposto di cui all'art. 14 - ter (Liquidazione dei beni), comma 6, lettera b), effettuare una valutazione dell'alternativa liquidatoria:

- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art. 9, comma 3-bis L. n. 3/2012;

- che è stata eseguita l'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dall'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;

- che i dati esposti nella domanda di ex artt. 7 e ss L. n. 3/2012, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta in ottemperanza all'art. 9, comma 3, L. n. 3/2012 trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori;

- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;

- che alla luce di quanto sopra esposto, ritenuto che le cause del sovraindebitamento non possono essere addebitate alla debitrice e che la stessa stessa non ha fatto ricorso al credito con colpa grave, malafede o frode, la scrivente Organismo di Composizione della Crisi, esprime giudizio positivo sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis lett. e) della L. n. 3/2012;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, L. 3/2012, la fattibilità della proposta di accordo che può ritenersi nel complesso attendibile, pur con l'incertezza che caratterizza ogni evento futuro;

- dalla disamina di tutta la su elencata documentazione si può rilevare che essa risulta quanto più completa ai fini dell'analisi e valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di sovraindebitamento in esame, nei limiti di quanto disposto dalla normativa e dalla non prevista possibilità di nomina di periti e consulenti specifici da parte dello scrivente Gestore.

Si può quindi concludere, quindi, con una **valutazione favorevole** per la sostanziale **esaustività, attendibilità e veridicità della documentazione prodotta.**

Con osservanza

Bari, 12.5.2022

Il professionista incaricato

Avv. Valentina Marciano



Si allega in copia:

- 1. Nomina professionista OCC incaricato*
- 2. Evidenze catastali negative*
- 3. Autocertificazione abitazione in comodato d'uso gratuito*
- 4. Autocertificazione possesso beni mobili - Visura PRA*
- 5. Ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente*
- 6. Autocertificazione assenza di atti in frode.*